

## La conversione in legge del “D.L. Flussi”: le novità

---

### PREMESSA

Dopo il passaggio in Senato, è definitiva la conversione in legge del “Decreto Legge Flussi”, D.L. n. 145/2024, il quale è stato approvato in data 4 dicembre 2024, con l’inserimento di alcune modificazioni, a opera della L. n. 187/2024. Tenuto conto del precedente approfondimento sul tema del 29 ottobre 2024, a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, a cui si rimanda, nel prosieguo si integrano e aggiornano i chiarimenti ivi contenuti, sulla base delle novelle apportate in sede di conversione. Queste ultime, in particolare, da un lato inseriscono nuove disposizioni e misure, in origine non previste, dall’altro lato meglio precisano alcuni concetti o perfezionano l’esposizione lessicale, al fine di dissipare eventuali dubbi interpretativi. Ad ogni modo, per una lettura olistica delle fonti normative sul tema, così come ultimate, e degli approfondimenti qui effettuati, è possibile accompagnare all’analisi il “Dossier con le schede di lettura” fornito dal Servizio Studi di Camera e Senato. Si precisa che, ai fini della presente trattazione, si terrà in considerazione squisitamente l’ambito giuslavoristico, benché la norma in oggetto sia foriera di una serie di disposizioni e innovazioni ricadenti anche al di fuori del predetto perimetro.

### PRECISAZIONI SULLA FORNITURA DEGLI IDENTIFICATORI BIOMETRICI

All’art. 1, comma 1, del D.L. n. 145/2024, così come convertito in Legge, si riconduce espressamente alla normativa dell’Unione europea (e non meramente a quella europea) la procedura inerente alla fornitura degli identificatori biometrici, i quali sono da fornire da parte dei richiedenti in occasione della domanda del visto nazionale (la novella incide sulle modifiche all’art. 4, comma 4-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

## L'IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE: CONDIZIONI DEL PERIMETRO

Con la modifica del comma 2-ter, dell'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, così come inserito dall'art. 1, D.L. n. 145/2024, è meglio precisata l'ipotesi di irricevibilità della domanda di cui all'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998 (per l'assunzione dello straniero), laddove è disposto che la stessa si configura qualora il datore di lavoro avesse presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, nel triennio antecedente la nuova presentazione, e all'esito della relativa procedura non avesse sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, senza quindi ultimare il procedimento di cui al surrichiamato comma 2-ter. In aggiunta, si estendono le ipotesi di irricevibilità della domanda per reati pregressi, anche qualora il giudizio non sia definitivo, nella misura in cui si sommano alle condanne ex 603-bis C.P. anche quelle di cui agli artt. 600, 601 e 602 del medesimo riferimento normativo.

## TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA: CHIARIMENTI SULLA SCADENZA

Con la modifica del nuovo comma 6 dell'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, è meglio chiarito che la trasmissione in via telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, del TU Immigrazione, debba avvenire entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale. Tale specificazione, peraltro, è introdotta anche per le procedure relative agli ingressi per lavoro stagionale di cui all'art. 24, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e per gli ingressi per lavoro nei c.d. "casi particolari", ex art. 27, comma 1-ter, del medesimo riferimento normativo.

## CARTA BLU UE: MAGGIORE DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

In merito agli ingressi e soggiorni per lavoratori altamente qualificati (con rilascio della Carta blu UE), si prevede che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura inseriscano nei propri siti internet istituzionali, al fine di una migliore divulgazione delle informazioni, una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE; ciò, in particolare, avviene in virtù della modifica dell'art. 27-quater, comma 18-bis, D.Lgs. n. 286/1998.

## ISTANZE A TITOLO SPERIMENTALE PER IL 2025: PRECISAZIONE SULLE QUOTE

Con le modifiche in sede di conversione, è precisato che il numero di istanze, a titolo sperimentale per l'anno 2025, per il rilascio al di fuori delle quote di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 2, comma 2, D.L. n. 145/2024, sarà specificatamente entro il numero massimo di 10.000 istanze (e non

quindi, astrattamente, anche per “un” numero inferiore, ma comunque nel limite di 10.000). Sul punto, si è ritenuto di dare alla modifica la suddetta interpretazione, ma si fa presente come la stessa possa aver, invero, valore meramente lessicale.

## **COMPITI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI STRANIERI**

In sede di conversione, viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 2, D.L. n. 145/2024, ai sensi del quale si prevede, in estensione, che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati–prima sezione, possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo.

## **RISERVA DEL 40% ALLE LAVORATRICI PER INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO**

La L. n. 187/2024 aggiunge il comma 7-bis all’art. 2, D.L. n. 145/2024, mediante il quale si prevede esclusivamente per le lavoratrici una quota di ingressi riservata, pari al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e socio-sanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze previsto dal comma 2 dell’art. 2 (il “fuori quota” sperimentale). A tal proposito, la novella prevede inoltre che alle richieste delle lavoratrici che eccedono detta quota di riserva si applichino le disposizioni ordinarie in materia di ingressi e che in caso di raggiungimento solo parziale della quota indicata, all’assegnazione della restante parte possano concorrere tutti i lavoratori coinvolti dalle disposizioni ordinarie.

## **AMBITO SANITARIO: PROROGA DEROGHE**

Con l’inserimento del comma 8-bis all’art. 2 del “D.L. Flussi”, si estende al 2027 la possibilità di esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle normative di competenza (a tal proposito, si richiamano le seguenti fonti di riferimento: art. 6-bis, comma 1, D.L. n. 105/2021 conv. con mod. da L. n. 126/2021; art. 15, commi 1 e 4, D.L. n. n. 34/2023 conv. con mod. L. n. 56/2023).

## QUOTE DI INGRESSO STABILITE DAL GOVERNO ANCHE PER IL TRIENNIO 2026-2028

La conversione in legge del “D.L. Flussi”, con il nuovo art. 2-bis, modifica l’art. 1, commi 1 e 4, del D.L. n. 20/2023, conv. con mod. da L. n. 50/2023, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri.

Nel dettaglio, si estende al triennio 2026-2028 la deroga alle disposizioni dell’art. 3, D.Lgs. n. 286/1998, laddove si prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche per quanto attiene l’eventualità di andare oltre i limiti inizialmente previsti, con ulteriori appositi decreti.

## ULTERIORI PRECISAZIONI AL DI FUORI DELL’AMBITO LAVORISTICO: CENNI

Per dovere di completezza si segnala che, oltre a quanto sopra illustrato, molteplici sono le introduzioni ricadenti al di fuori dell’ambito squisitamente lavoristico. A tal proposito, sui vari siti istituzionali si evidenzia una stretta sui ricongiungimenti familiari (possibili, oggi, in presenza di stringenti e tutelanti requisiti, ossia un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale e la presenza dell’idoneità e conformità alloggiativa, la quale potrà essere rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti individuati dalla normativa), ma anche la nuova definizione, fornita *ex lege*, della lista dei Paesi di origine sicuri, oltreché le nuove attribuzioni assegnate alle Corti d’Appello in materia di provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento dei richiedenti asilo.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell’Ordine

A cura di:

**Luca Caratti (coordinamento)**

**Michele Donati**

**Marco Tuscano**

**Francesca Zucconi**